

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N.5 DI ORISTANO E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 DI SASSARI PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE.**

**TRA**

l'Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano (C.F. n. 00681110953) di seguito indicata come "ASL5" rappresentata dal Direttore Generale dott. Mariano Meloni, nato a Charleroi (Belgio) il 13/05/1959, che agisce in nome e per conto dell'Azienda, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda in Oristano nella via Carducci n. 35,

**E**

l'Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari (P.I. 00935650903) di seguito indicata come "ASL1" rappresentata dal Direttore Generale, dott. Marcello Giannico, nato a Cagliari il 13/09/1971, che agisce per nome e per conto dell'Azienda, domiciliato per la carica presso la sede legale in Sassari nella Via Monte Grappa n. 82;

**PREMESSO CHE:**

- l'ASL5, stante la contingente carenza nel proprio organico di personale Medico specializzato nella disciplina di Anestesia e Rianimazione, ha necessità di avvalersi della collaborazione dell'ASL1 finalizzata all'esecuzione di attività di consulenza e collaborazione professionale nella disciplina di Anestesia e Rianimazione da effettuarsi presso le Strutture di Anestesia e Rianimazione dei presidi ospedalieri "G.A. Mastino" di Bosa e "G.P. Delogu" di Ghilarza;
- l'attività sopra indicata può essere garantita, allo stato attuale, ricorrendo alla collaborazione dei Dirigenti Medici nella disciplina di Anestesia e Rianimazione dipendenti dell'ASL1 che saranno individuati da quest'ultima;
- in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.L. n. 5 di Oristano n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

**si conviene e si stipula quanto segue:**

**ART. 1 - Oggetto**

l'ASL1 si impegna a garantire all'ASL5 le prestazioni di consulenza e collaborazione professionale

nella disciplina di Anestesia e Rianimazione, da rendersi da parte dei Dirigenti Medici Specialisti dipendenti dell'ASL1, presso le Strutture di Anestesia e Rianimazione dei presidi ospedalieri “G.A. Mastino” di Bosa e “G.P. Delogu” di Ghilarza, con la seguente articolazione dell'attività complessiva:

A) Presidio Ospedaliero G.P. Delogu” di Ghilarza:

- accessi settimanali di 12 ore di servizio attivo e 12 ore di pronta disponibilità, fino ad un massimo di 72 (settantadue) ore settimanali complessive di servizio attivo;

B) Presidio Ospedaliero “G.A. Mastino” di Bosa:

- accessi settimanali articolati in turni di servizio attivo di sei o dodici ore, a seconda delle esigenze dell'ASL 5, fino ad un massimo di 36 ore (trentasei) ore settimanali complessive di servizio attivo.

Gli accessi e le attività svolte in regime di pronta disponibilità, operata nel P.O. “G.P. Delogu” di Ghilarza, saranno retribuite con i compensi determinati ai sensi del successivo art. 3.

## **ART. 2 – Modalità**

Le prestazioni di consulenza oggetto del presente accordo verranno espletate dal Dirigente Medico a tal fine individuato dall'ASL1, mediante accessi settimanali da concordarsi rispettivamente con il Responsabile della Struttura di Anestesia e Rianimazione del presidio ospedaliero “G.P. Delogu” di Ghilarza e con il Responsabile della Struttura di Anestesia e Rianimazione del presidio ospedaliero “G.A. Mastino” di Bosa, al di fuori dell'impegno di servizio e nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi orari di attività previsti per l'attività istituzionale di competenza.

L'organizzazione delle suddette prestazioni sarà oggetto di accordo rispettivamente tra il Responsabile della Struttura di Anestesia e Rianimazione del presidio ospedaliero “G.P. Delogu” di Ghilarza o il Responsabile della Struttura di Anestesia e Rianimazione del presidio ospedaliero “G.A. Mastino” di Bosa, ed il consulente individuato dall'ASL1, secondo le necessità dell'ASL5, fatte salve le esigenze prioritarie dell'ASL1.

Le prestazioni di consulenza oggetto del presente accordo verranno espletate dal Dirigente Medico a tal fine individuato dall'ASL1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del CCNL della Dirigenza Medica.

## **ART. 3 - Compensi**

L'ASL5 corrisponderà all'ASL1 i seguenti compensi:

a) per le prestazioni individuate nell'art. 1, comma 1, lettera A) il compenso onnicomprensivo di

€1.000,00 (euro mille/00) per ogni accesso, fino ad un totale complessivo massimo di €6.000,00 (seimila/00) per tutti gli accessi settimanali effettuati, oltre il compenso onnicomprensivo pari ad €30,00 (euro trenta/00) orario per ogni eventuale ora di attività espletata a seguito di chiamata in regime di pronta disponibilità;

b) per le prestazioni individuate nell'art. 1, comma 1, lettera B) il compenso è determinato in €60,00 (euro sessanta/00) ad ora, fino ad un massimo di €2.160,00 (duemilacentosessanta/00) per tutti gli accessi settimanali effettuati, oltre IRAP ed il rimborso delle spese di viaggio per ogni accesso settimanale, determinato nella misura di 1/5 del costo della benzina per chilometro percorso da Sassari alla sede dell'unità operativa dove verrà svolta la prestazione e viceversa.

L'ASL1 provvederà ad attribuire a ciascun consulente prestatore d'opera avente diritto il compenso per le prestazioni effettuate nella misura percentuale prevista nel proprio regolamento.

#### **ART. 4 - Modalità di pagamento**

Lo svolgimento delle prestazioni richieste sarà documentata dal Dirigente Medico che le ha erogate, mediante la compilazione e sottoscrizione di apposita dichiarazione contenente l'indicazione della sede dell'Unità Operativa di esecuzione delle prestazioni, nonché della data e dell'orario iniziale e finale delle prestazioni effettuate; detta dichiarazione dovrà essere validata attraverso l'apposizione dell'attestazione di regolare avvenuta esecuzione a firma del Responsabile della Struttura di Anestesia e Rianimazione del presidio ospedaliero "G.P. Delogu" di Ghilarza o del Responsabile della Struttura di Anestesia e Rianimazione del presidio ospedaliero "G.A. Mastino" di Bosa, per quanto di rispettiva competenza.

L'ASL1, sulla base della documentazione sopra indicata, provvederà ad emettere la relativa fattura con periodicità bimestrale.

Il pagamento del corrispettivo dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data fattura tramite bonifico bancario sul conto corrente n. 306274 di Tesoreria unica presso la Banca d'Italia.

#### **ART. 5 - Obblighi delle parti**

Ferme restando le responsabilità del Dirigente Medico individuato come consulente, ascrivibili all'attività consulenziale svolta, rimane, comunque, a carico dell'ASL5 la responsabilità diretta nonché l'organizzazione dei servizi nel cui contesto è svolta l'attività di consulenza medesima.

Per lo svolgimento delle attività inerenti la presente convenzione l'ASL5 si obbliga a tenere indenne il prestatore della consulenza stipulando apposita polizza assicurativa per la copertura dei seguenti

rischi :

- a) infortunio occorso al consulente prestatore d'opera durante lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione ed infortunio in itinere in occasione dell'accesso alle strutture aziendali per lo svolgimento delle predette attività;
- b) danni involontariamente cagionati a terzi nell'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione.

#### **ART. 6 - Durata**

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione e ha validità di anni uno; il rinnovo tacito non è consentito.

#### **ART. 7 - Recesso**

Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione con preavviso di tre mesi notificato all'altra Parte con raccomandata A/R.

Nel caso di recesso da parte dell'ASL5, l'ASL1 ha diritto a conseguire il corrispettivo delle prestazioni rese sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso, restante escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

#### **ART. 8 - Iva**

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono esenti Iva ai sensi dell'art. 10 punto 18) di D.P.R. 633/72 e successive modifiche e integrazioni.

#### **ART. 9 - Trattamento dati**

Con il presente atto l'ASL1 ed il consulente da essa designato, sono autorizzati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, al trattamento dei dati personali trasmessi dall'ASL5 per le attività istituzionali, ai soli fini dell'espletamento degli incarichi di cui alla presente convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dagli stessi.

Tutti i dati e le informazioni di cui il consulente prestatore d'opera entra in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui alla presente convenzione dovranno essere considerati riservati ed è fatto divieto di divulgazione degli stessi

#### **ART. 10-Foro competente**

Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è, in via esclusiva, quello di Oristano.

#### **ART. 11 - Disposizioni Finali**

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso a cura della parte interessata.

Le eventuali modifiche dettate da diversi presupposti normativi ovvero da mutate condizioni operative degli enti devono essere proposte ed approvate con atti scritto dalle parti.

Per quanto non espressamente pattuito e stabilito, le parti si rimettono alla disciplina di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile.

La presente convenzione è redatta in formato digitale e sottoscritta mediante apposizione delle firma elettronica ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Letto confermato e sottoscritto.

Oristano, \_\_\_\_\_

Per l'A.S.L. n. 5 di Oristano

Il Direttore Generale

dott. Mariano Meloni

Sassari, \_\_\_\_\_

Per l'A.S.L. n. 1 di Sassari

Il Direttore Generale

dott. Marcello Giannico